**SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO**

**PER** **L’ESECUZIONE DEI LAVORI AFFERENTI ALLA DEMOLIZIONE EDIFICI NELL'AREA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA DELL'EX PRANDINA.**

**CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

**APS Holding S.p.A.** (C.F. e P.IVA 03860240286), con sede legale in Padova, in via Salboro 22/B – PEC: apsholding@legalmail.it, in persona del proprio procuratore, ing. Diego Galiazzo, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, di seguito per brevità anche “*APS*” o *“Stazione Appaltante*”;

- da un lato -

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** di seguito per brevità anche “*Appaltatore*”;

- dall’altro lato -

di seguito APS e l’Appaltatore denominati anche congiuntamente “*Parti*” e disgiuntamente “*Parte*”.

Sommario

[Sommario 2](#_Toc197939357)

[ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 3](#_Toc197939358)

[ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 5](#_Toc197939359)

[ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 7](#_Toc197939360)

[ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 8](#_Toc197939361)

[ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE 9](#_Toc197939362)

[ART. 6 - PAGAMENTI 10](#_Toc197939363)

[ART. 7 - REVISIONE PREZZI E SUBAPPALTO 11](#_Toc197939364)

[ART. 8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 11](#_Toc197939365)

[ART. 9 - CONTROVERSIE 18](#_Toc197939366)

[ART. 10 - GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE 18](#_Toc197939367)

[ART. 11 - TRACCIABILITÁ FINANZIARIA 18](#_Toc197939368)

[ART. 12 – STIPULAZIONE 19](#_Toc197939369)

[ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 19](#_Toc197939370)

PREMESSO CHE:

1. il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche “RUP”) è il Dott. Gaetano Panetta di APS Holding S.p.A.;
2. l’area dell’ex caserma Prandina è stata fatta oggetto di un progetto complessivo di riqualificazione per la realizzazione di un parco urbano che ricomprende gli edifici vincolati, da recuperare e convertire a spazi pubblici, una nuova piazza verso corso Milano, un parcheggio boscato a servizio dell’utenza, la demolizione degli edifici non vincolati e una forte preponderanza di superficie trattata a verde;
3. con Deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C.) n. 2024/0212 del 23/04/2024 è stato approvato il DIP comprensivo di DOCFAP relativo a due lotti che prevedono la realizzazione del parco delle mura di San Benedetto, finanziati mediante fondi PRFESR;
4. con D.G.C. n. 2024/0362 del 02/07/2024 e con D.G.C. n. 2024/0566 del 08/10/2024 il Comune di Padova ha dato mandato ad APS Holding, quale Stazione Appaltante, di eseguire i lavori - propedeutici all’intervento di riqualificazione dell’area ex Prandina - di demolizione degli edifici non vincolati posti a ridosso delle mura cinquecentesche che delimitano il centro della città;
5. i lavori di demolizione di quattro fabbricati non vincolati presenti nell’area sono necessari alla liberazione delle aree funzionali alla creazione del nuovo parcheggio previsto dal DOCFAP e pertanto costituiscono uno stralcio delle opere ad esso connesse.
6. con delibera n. 1121 del 28/03/2025 il Consiglio di amministrazione di APS Holding S.p.A., su proposta del RUP, ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1 lett. d) per l’affidamento dei lavori relativi alla demolizione degli edifici nell’area di riorganizzazione della sosta dell’ex Prandina, sulla base del ;
7. con delibera n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Consiglio di amministrazione di APS Holding S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
8. è intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente contratto di appalto

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

* 1. Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati.
  2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’intervento appaltato, i seguenti Documenti Contrattuali (ancorché non materialmente allegati al presente Contratto), tutti depositati presso APS Holding S.p.a., che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:

1. la Lettera di invito;
2. il Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, anche “*CSA*”), costituito dai seguenti elaborati: (VALIDAZIONE E VERIFICA PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, COMPUTO LAVORI, COMPUTO COSTI MANODOPERA, COMPUTO COSTI SICUREZZA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, PIANO GESTIONE RIFIUTI, PLANIMETRIE E TAVOLE DI DETTAGLIO;
3. allegati tecnici;
4. gli altri elaborati del Progetto esecutivo, comprensivo del PSC e dei documenti della sicurezza, come da Elenco elaborati;
5. il Codice Etico di APS Holding S.p.A.;
6. l’Offerta presentata dall’Appaltatore;
7. il provvedimento di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalità.
   2. L’Appaltatore con la firma del presente Contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’art. 1341, comma 2, e dell’art. 1342 del c.c., le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Contratto, nonché da quanto riportato nel Contratto stesso.
   3. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione dell’appalto e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, nel rispetto della normativa vigente in materia, a giudizio insindacabile di APS HOLDING S.P.A..
   4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni della documentazione di gara, dev’essere fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del c.c.
   5. In ogni caso, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole contrattuali, o di loro parti, non determineranno la nullità dell’intero Contratto.
   6. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del Contratto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio.
   7. Con l’inserimento del Codice Etico si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione dell’appalto.
   8. La Stazione Appaltante verificherà l’applicazione del Codice Etico sia da parte dei concorrenti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
   9. La Stazione Appaltante è impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l’emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.
   10. L’Appaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli stipulati da APS HOLDING S.P.A. in materia di sicurezza e di repressione della criminalità.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

* 1. APS HOLDING S.P.A. affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei lavori – comprensivi di tutte le opere, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie – degli interventi di Demolizione edifici nell'area di riorganizzazione della sosta dell'ex Prandina.
  2. L’intervento oggetto del presente Contratto, indicato nelle linee fondamentali nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Documentazione Contrattuale tutta, di cui al precedente art. 1, dovrà essere eseguito dall’Appaltatore completo di ogni attività ed onere necessari per la realizzazione dei lavori secondo la miglior regola dell’arte e completati in modo che le opere possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate.
  3. L’intervento si intende comprensivo di tutte le opere, forniture, prestazioni e smaltimenti, connessi all’organizzazione del cantiere e alla gestione delle relative aree, comprese le recinzioni e la segnaletica, conformemente agli elaborati progettuali, oltre che alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite all’Appaltatore, nonché alla realizzazione dell’opera in forma compiuta e a perfetta regola d’arte, ivi compresi tutti i lavori e le opere minute di dettaglio, anche se non specificatamente descritte nei Documenti Contrattuali, che tuttavia si possano dedurre per ragioni di necessità o di buona tecnica, o di coerenza, dai documenti di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Stazione Appaltante e suoi delegati, gli Enti ed i soggetti interessati.
  4. L’Appaltatore, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Lettera di invito, potrà avvalersi del subappalto conformemente a quanto dichiarato - e, quindi, con riguardo ai lavori o alle parti di opere in conformità a quanto dichiarato nella documentazione di cui al precedente art. 1 - nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dall’art. 119 del Codice (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.); è, pertanto, un onere a carico dell’Appaltatore il coordinamento tecnico-operativo di tutte le attività proprie e dei propri subappaltatori, al fine dell’espletamento di quanto forma oggetto del presente Contratto. L’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di aver preso atto che l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al predetto art. 119 del Codice e che, ai fini dell’autorizzazione al subappalto, dovrà essere attestato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, , nonché l’ottemperanza al disposto di cui all’art. 119, comma 2 di affidare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, a piccole e medie imprese, A tal fine, APS HOLDING S.P.A. verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Si rimanda alla disciplina contenuta nel Capo 9 del CSA – Sez. A.
  5. L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di APS HOLDING S.P.A., si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro indicato ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
  6. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto di APS HOLDING S.P.A. e/o di terzi e si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne APS HOLDING S.P.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente Contratto.
  7. APS HOLDING S.P.A. viene espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per il caso che siano comunque e a qualsiasi titolo o ragione impiegati metodi e/o procedimenti costruttivi brevettati o in corso di brevetto. Parimenti, APS HOLDING S.P.A. viene espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per l’utilizzo, da parte dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo o ragione, di software e/o programmi informatici, oggetti e/o elaborati informativi, ed in genere di contenuti informativi comunque denominati.
  8. Nell’eventualità di rivendicazioni fondate da parte di terzi, APS HOLDING S.P.A. avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 8 senza danno, immettendosi, con semplice preavviso di 15 giorni, nel possesso delle opere eseguite e nel cantiere; in tal caso APS HOLDING S.P.A. avrà diritto al rilievo delle attrezzature e di quant’altro possa essere utile alla continuazione dell’appalto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore a risarcire manlevare e tenere indenne APS HOLDING S.P.A. rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e/o avanzato/richiesto in ordine alle rivendicazioni di cui sopra.
  9. APS HOLDING S.P.A. potrà provvedere ad eseguire controlli periodici durante l’esecuzione dei lavori. Dopo l’ultimazione dei lavori oggetto del presente Contratto, sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con le modalità e i contenuti di cui all’art. 116 del Codice ed all’Allegato II.14.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

* 1. Per l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_\_\_\_% (\_\_\_ per cento) sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (IVA esclusa). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  2. L’importo contrattuale, pertanto, è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inclusi oneri per la sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA. Per tutte le disposizioni in materia di sicurezza si rimanda al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente art. 1.
  3. Il presente Contratto è stipulato “a corpo” e il suddetto importo globale forfettario si intende comprensivo di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte in ogni sua componente prestazionale, oltre a tutto ciò che, pur non espressamente previsto, sia necessario per dare le opere complete, finite a regola d’arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
  4. Sono, altresì, inclusi nel suddetto importo globale forfettario gli oneri conseguenti all’esecuzione di tutte le prove e collaudi sui materiali (di tipo e di accettazione) e sulle opere realizzate, nonché tutti gli oneri a vario titolo previsti nella documentazione di gara e nei Documenti Contrattuali, comunque necessari per il completamento “a regola d’arte” dell’opera, compresa l’eventuale redazione di ogni connessa documentazione e/o certificazione necessaria per l’utilizzo delle opere per lo scopo a cui sono destinate.
  5. Qualora in corso di esecuzione dei lavori appaltati dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nel presente Contratto, per determinare il relativo prezzo si applica quanto previsto dall’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A.
  6. Le Parti precisano, inoltre, che:

- l’importo relativo ai lavori “a corpo”, come determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità degli stessi, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all’art. 5.4 del CSA;

- per i lavori previsti “a corpo” non hanno efficacia negoziale le quantità indicate da APS HOLDING S.P.A. negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo dell’Appaltatore in fase di negoziazione sia il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da APS HOLDING S.P.A. stessa, sia la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene tutti i relativi rischi.

* 1. L’Appaltatore dichiara, altresì, quanto segue:

- che sarà garantita, senza interruzioni la presenza in cantiere di maestranze e mezzi d’opera adeguati in rapporto alle lavorazioni da effettuare, per tutta la durata dell’appalto;

- che il termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito un accurato esame del progetto fornito da APS HOLDING S.P.A. e che la documentazione a base della negoziazione fornita da APS HOLDING S.P.A. è sufficiente e completa per procedere all’esecuzione delle opere appaltate e, pertanto, nessun compenso o indennità di sorta potrà essere richiesto a APS HOLDING S.P.A. adducendo motivazioni di incompletezza della documentazione progettuale e della documentazione della procedura nel suo complesso;

- di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, in particolare quelle relative alla sicurezza, protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti, sia generali sia particolari, che comunque possano avere influito sulle determinazioni dell’offerta, nonché di avere attentamente esaminato e accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella Lettera di invito e in tutti i Documenti Contrattuali.

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4.1- Il presente appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e in tutti i Documenti Contrattuali facenti parte dello stesso, di cui al precedente art. 1.

4.2- Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti Documenti Contrattuali si applicano:

- il D. Lgs. 36/ 2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;

- il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti eventualmente ancora vigenti;

- il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*” per le parti eventualmente ancora vigenti;

- il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

ciò indipendentemente dal fatto che nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti Contrattuali talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate.

4.3- Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

4.4- La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore - inclusi i Documenti Contrattuali, ancorché non materialmente allegati allo stesso - equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché di impegno alla progettazione esecutiva e alla completa esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, in conformità alla vigente normativa ambientale.

4.5- In particolare, l’Appaltatore con la firma del presente Contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni, nel presente Contratto e in tutti i Documenti Contrattuali.

4.6- L’Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i. e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute. Dichiara, altresì, di conoscere il Codice Etico di APS HOLDING S.P.A. e si impegna a tenere una condotta aderente ai principi in esso contenuti. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e del Codice Etico di APS HOLDING S.P.A. comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima APS HOLDING S.P.A. a richiedere la risoluzione dello stesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatti salvi gli eventuali danni.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

* 1. L’Appalto ha durata di 90 giorni naturali e consecutivi più giorni 30 giorni, naturali e consecutivi, per liberare le aree dai rifiuti a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.
  2. Si rimanda comunque a quanto disciplinato all’art. 20 del CSA.
  3. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante e suoi delegati un Programma esecutivo dei lavori e suoi allegati – che, una volta approvato dal RUP, costituirà parte integrante dei Documenti contrattuali – elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che dovrà essere coerente con il termine di ultimazione generale di cui all’art. 5.1 e 5.2, , secondo le indicazioni di cui all’art. 25 del CSA – Sez. A cui si rinvia.
  4. In caso di ritardata o difforme esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si applicherà all’Appaltatore una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo, secondo quanto previsto all’articolo 24 del CSA e comunque tutte quelle previste nel presente articolo. Qualora i ritardi di cui al presente comma siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
  5. L’Appaltatore prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di APS HOLDING S.P.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
  7. Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione generale per l’esecuzione di tutti i lavori di cui al precedente art. 5.1, è riconosciuto all’Appaltatore, a seguito dell’approvazione da parte di APS HOLDING S.P.A. del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno di anticipo determinato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e agli elaborati progettuali. Si precisa che, resta escluso dall’applicazione del premio di accelerazione l’anticipo conseguito rispetto alle sole scadenze intermedie di cui all’art. 4.6 del CSA – Sez. A.

ART. 6 - PAGAMENTI

6.1- Si rimanda a quanto disciplinato dal Capo 5 del CSA.

6.2- Il pagamento dei lavori sarà effettuato mediante due acconti di € 400.000,00 ciascuno secondo quanto previsto dall’art. 30 del CSA, ed una rata di saldo secondo quanto previsto dall’art. 31 del CSA.

6.3- Il pagamento dalla rata di salto è subordinato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

6.4- Le Parti concordano che ogni rata di pagamento rimarrà subordinata al rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel presente Contratto e nei relativi Documenti Contrattuali, come previsto dall’art. 32 del CSA. Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l’applicazione di detrazioni parziali o totali.

6.5- Sull’importo di ciascun SAL (a esclusione della quota relativa all’importo destinato a compensare gli oneri in tema di sicurezza) verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l’Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6.6- Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo del presente Contratto. L’anticipazione sarà erogata nei modi e nei termini previsti dall’art. 125 del Codice e 5.1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

6.7- Le modalità e tempistiche di emissione dei certificati di pagamento a cura della Stazione Appaltante e di pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore sono disciplinate dagli artt. 30 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A.

6.8- Nelle fatture deve essere riportato: titolo del progetto, - Estremi identificativi dell’ordine contratto a cui la fattura si riferisce; - Numero della fattura; - Data di fatturazione; - Estremi identificativi dell’intestatario; - Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); - Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; - CUP (ove presente)- CIG - Estremi identificativi del conto corrente dedicato.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI E SUBAPPALTO

* 1. Si applica la revisione prezzi secondo le previsioni contenute all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A.
  2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni seguenti.
  3. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, L’Appaltatore è tenuto allo svolgimento in misura maggioritaria nonché prevalente delle prestazioni della categoria prevalente OS23 (art. 119 comma 1 del D.lgs. 36/2023).
  4. L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà subappaltare le seguenti lavorazioni:

:::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::

* 1. Ai sensi dell’art. 119 co. 17 D.lgs. 36/2023 è fatto divieto del subappalto c.d. “a cascata” in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che dell’esigenza di ottenere la realizzazione dell’opera a regola d’arte nei tempi previsti.
  2. Si applicano le previsioni contenute nel Capitolo 54 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

**8.1- Risoluzione del presente Contratto - Clausola risolutiva espressa**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto nelle ipotesi previste dall’art. 122, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fatta salva ove applicabile la disciplina di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i.

Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei Documenti Contrattuali e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, APS HOLDING S.P.A. ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

* 1. qualora, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. c), del Codice, l’Appaltatore si sia trovato in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
  2. qualora, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. d), del Codice, non si sarebbe dovuto aggiudicare il presente Contratto in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;
  3. qualora, ai sensi dell’art. 122, comma 2, lett. a), del Codice, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  4. qualora, ai sensi dell’art. 122, comma 2, lett. b), del Codice, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94 del Codice;
  5. nell’ipotesi di esito positivo degli accertamenti antimafia condotti dalla Prefettura competente;
  6. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi di legge;
  7. qualora il Prefetto segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera o fornisca documentazione antimafia attestante l’esistenza delle situazioni di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011;
  8. perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento nei casi previsti dalla legge o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o la perdita delle attestazioni SOA;
  9. nell’ipotesi di esito negativo delle verifiche e degli accertamenti previsti dall’art. 104, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
  10. sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori/servizi;
  11. affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante;
  12. nel caso di violazione dei divieti di cessione del presente Contratto;
  13. l’Appaltatore contravvenga alle disposizioni inerenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  14. grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, la mancata adozione del modello organizzativo e di gestione e del relativo sistema disciplinare di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008;
  15. il superamento della soglia di penalità del 10% dell’ammontare netto contrattuale per penali da ritardo;
  16. ogni altra causa di risoluzione di diritto prevista dalla legge;
  17. qualora sia stata iniziata l’azione penale, ai sensi degli artt. 416 e ss. c.p.p., nei confronti degli amministratori, funzionari, dipendenti o comunque membri della compagine sociale dell’Appaltatore che, direttamente o tramite interposta persona, commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del presente Contratto e, più specificamente ma non esaustivamente, previsti e descritti nelle seguenti norme:
      + 1. artt. 353 (turbata libertà degli incanti), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) c.p., e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
        2. art.li 323 (abuso d’ufficio) e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) c.p., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
        3. art.li 321, in relazione agli art.li 318, 319, 320, c.p., (corruzione attiva), e 322 (istigazione alla corruzione) c.p., in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
        4. art.li 7, Legge 2 maggio 1974, n. 195, comma 3, e 4, comma 7, Legge 18 novembre 1981, n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
        5. violazione del T.U. 150/2006 e ss.mm.ii.
  18. nel caso in cui l’Appaltatore abbia omesso di comunicare ai competenti organi di APS HOLDING S.P.A. ogni eventuale richiesta di denaro, altra prestazione o utilità a essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari o dipendenti di APS HOLDING S.P.A., per sé o per altri, nonché richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 c.p.;

Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di APS HOLDING S.P.A., da eseguirsi con comunicazione via PEC, senza bisogno di preavviso o costituzione in mora.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che APS HOLDING S.P.A. rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione inviata via PEC e comunque nei termini e con le modalità di cui all’art. 122 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. In particolare:

* 1. manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione del presente Contratto, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc…);
  2. esito negativo delle verifiche in ordine alla regolare esecuzione dei lavori o di parti degli stessi;
  3. mancata consegna dei lavori per causa dell’Appaltatore;
  4. rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell’Appaltatore, per oltre 15 giorni naturali e consecutivi, a stipulare il Contratto;
  5. conseguimento di un ritardo nell’ultimazione dei lavori di oltre 30 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione dei lavori;
  6. in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi contrattuali di cui all’art. 5 del Contratto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del Contratto;
  7. nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell’Appaltatore;
  8. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;
  9. abbandono del cantiere per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi senza giustificato motivo;
  10. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
  11. grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o delle previsioni di cui al Capo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Sezione A;
  12. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai “EDILE F012” o contratto equivalente qualora indicato;
  13. mancata osservanza da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, compresi il subappaltatore e il cottimista, del Codice Etico di APS HOLDING S.P.A.;
  14. nel caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore con l’offerta presentata in sede di gara;
  15. mancato rispetto degli obblighi assunti dall’Appaltatore col Protocollo di Legalità, che potrà essere adottato da APS HOLDING S.P.A. durante la fase di affidamento o la successiva fase di esecuzione dei lavori;
  16. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui al presente Contratto e nei Documenti Contrattuali;
  17. nei casi di cui agli artt. 2, 4, 5;
  18. in caso di esito negativo delle verifiche in ordine al collaudo dei lavori o di parti degli stessi;
  19. nel caso di inadempimento dell’Appaltatore alle indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante e suoi delegati per l’esecuzione dell’appalto.

Ferme restando le disposizioni previste per specifiche cause di risoluzione, e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, nei casi previsti all’elenco che precede, APS HOLDING S.P.A. comunicherà la contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore, assegnandogli un termine per l’adempimento, scaduto il quale il Contratto si intenderà risolto.

Alla data comunicata da APS HOLDING S.P.A., si farà luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore - o un suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all’inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione di APS HOLDING S.P.A. per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati da APS HOLDING S.P.A., decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a APS HOLDING S.P.A. dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da APS HOLDING S.P.A., oltre alle penali, i costi dei lavori e/o delle parti eseguite (o da eseguire) in danno ed ogni altra somma dovuta dall’Appaltatore e magari anticipata o pagata da APS HOLDING S.P.A..

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Appaltatore, APS HOLDING S.P.A. avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza delle prestazioni prima della stipulazione del Contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, nei casi e con le modalità di cui al primo comma del presente punto 8.1.

L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:

1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto della stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della procedura di affidamento effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario;
4. gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione Appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione Appaltante medesima effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria.

**8.2-** **Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto ai sensi dell’art. 123 del Codice dei Contratti, senza che l’Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione

Nel caso in cui APS HOLDING S.P.A. si avvalga della facoltà di recesso, l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Stazione Appaltante e suoi delegati, ad ultimare l’esecuzione dei lavori in corso di adempimento. In tal caso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti dal presente Contratto e dall’art. 123 del Codice.

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore.

**8.3- Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice dei Contratti è vietata la cessione del Contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti.

Nei casi previsti dall’art. 120 , comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei Contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 120, comma 12, del Codice dei Contratti. L’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa è subordinata alla preventiva acquisizione da parte di APS HOLDING S.P.A. della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia relativa al cessionario. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei propri subappalti e/o subcontratti analoga clausola che subordini sospensivamente l’efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia.

**8.4-** **Liquidazione giudiziale dell’Appaltatore**

La liquidazione giudiziale dell’Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la disciplina, ove applicabile, dell’art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall’art 68, commi 17 e 18 del Codice per i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa.

In considerazione della natura e dei termini previsti dal finanziamento dell’opera in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, di concordato preventivo liquidatorio o altra situazione nei confronti dell’Appaltatore fuori dai casi previsti dall'art. 124 comma 3 del Codice. In caso di liquidazione giudiziale dell’Appaltatore opererà l’art. 124 d.lgs. 36/2023 o, comunque, la regola che sarà vigente al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di appalto, secondo le modalità e criteri precisati nei precedenti periodi e qualora rilevi che l’Appaltatore abbia avuto accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Nei casi sopra indicati, sarà riconosciuto in favore dell’Appaltatore il pagamento dei soli lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ART. 9 - CONTROVERSIE

* 1. La definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto è attribuita al Giudice Ordinario.
  2. Il Foro esclusivamente competente è quello di Padova.

ART. 10 - GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

* 1. Si rimanda a quanto disciplinato nel capo 6 del CSA.
  2. L’Appaltatore ha rilasciato garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_, pari al 5% dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 53 del Codice, con polizza n. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della compagnia assicurativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spa.
  3. L’Appaltatore è assicurato con le seguenti polizze:

- n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_della compagnia assicurativa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spa prevista dall’art. 8.2 del CSA; la polizza assicura, altresì, la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con estensione della copertura ai danni causati da errori od omissioni del progetto esecutivo.

* 1. L’Appaltatore si obbliga a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna lavori la polizza prevista nel CSA;

ART. 11 - TRACCIABILITÁ FINANZIARIA

* 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. indicando il conto corrente dedicato. L’Appaltatore si obbliga, pertanto, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva al presente appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
  2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare obbligatoriamente pena la non accettazione delle stesse, le seguenti informazioni:

Titolo del progetto, - Estremi identificativi dell’ordine contratto a cui la fattura si riferisce; - Numero della fattura; - Data di fatturazione; - Estremi identificativi dell’intestatario; - Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); - Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; - CIG - Estremi identificativi del conto corrente dedicato del soggetto realizzatore - Numero e data del provvedimento dirigenziale. L’Appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e sue ss.mm.ii.. Qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della L. 136/2010 e sue ss.mm.ii, anche non correlate al presente affidamento, senza avvalersi dello strumento del bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 12 – STIPULAZIONE

* 1. Il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18 del Codice in modalità elettronica, mediante una scrittura privata non autenticata con apposizione della firma digitale.
  2. Tutte le spese del presente Contratto, ivi compresa l’imposta di bollo di cui all’Allegato I.4 del Codice, inerenti e conseguenti, presenti e future, sono a totale carico dell’Appaltatore e saranno dedotte da APS HOLDING S.P.A., previa comunicazione.
  3. Il presente Contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette a IVA, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

* 1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 /GDPR). La Stazione Appaltante informa l’Affidatario che titolare del trattamento dei dati è APS Holding S.p.A. e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l‘Avv. Adebowale Adediwura in qualità di DPO.

**L’APPALTATORE APS HOLDING S.p.A.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Procuratore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott. Gaetano Panetta

*(sottoscritto digitalmente)*Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto, anche agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.

Più specificamente l’Appaltatore dichiara di aver attentamente letto, accettato ed approvato, una per una, tutte le condizioni contenute sia nel presente Contratto, sia in tutti i Documenti Contrattuali, che stabiliscono a favore di APS HOLDING S.P.A. limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’Appaltatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, come, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle contenute nei seguenti articoli:

3 (Importo del contratto), 5 (Durata del Contratto – Penali – Premio di accelerazione), 6 (Pagamenti), 8 (Prescrizioni particolari), 9 (Controversie) e 11 (tracciabilità finanziaria).

**L’APPALTATORE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(sottoscritto digitalmente)*

Protocollo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_